

Prot. n. 474

Ai Reverendi Parroci e p.c. ai membri del CPAE Loro sede

### Gentilissimo Parroco,

facendo seguito alle numerose richieste pervenute da diversi enti, con la presente si riepilogano i crediti d'imposta previsti dalla vigente normativa per gli interventi sugli immobili effettuati da Parrocchie ed Enti non commerciali.

### **ECOBONUS**

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta IRES ed è concessa quando si effettuano interventi che migliorano l'efficienza energetica di fabbricati esistenti, di qualsiasi categoria catastale e a qualunque uso destinati.

La detrazione è prevista se le spese sono sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio esistente (involucro): coibentazioni; finestre comprensive di infissi...;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- schermature solari.

Gli interventi di efficientamento energetico devono essere effettuati da:

- proprietario o titolare di un diritto reale
- dall'utilizzatore a titolo di locazione o comodato, purché con il consenso del proprietario.

A seconda della tipologia di intervento è prevista la detrazione del 50% o del 65%.

La detrazione spettante si suddivide in 10 rate annuali di pari importo (entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi) per tutte le **spese sostenute sino al 31/12/2024.** 

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

- l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato o dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
- per alcune tipologie di intervento l'attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;

tel. 035 278233/268 - fax 035 278250 - segreteriaimmobili@curia.bergamo.it - tecnico.segreteriaimmobili@curia.bergamo.it



- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
- i pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati mediante **bonifico bancario o postale** con l'indicazione:
  - √ della causale del versamento, con le indicazioni della normativa agevolativa;
  - √ del codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  - √ della partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il pagamento.

Per ulteriori approfondimenti sul tema ecobonus si veda la <u>Guida dell'Agenzia delle Entrate</u> tenendo in debita considerazione le successive modifiche ed integrazioni.

### **BONUS FACCIATE**

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta IRES pari al 60% delle **spese sostenute fino al 31/12/2022** per i lavori di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, ubicati in zona "A" (centro storico) o "B" (zone di completamento).

La detrazione è prevista se le spese sono sostenute per:

- pulitura e tinteggiatura esterna delle facciate;
- pulitura o tinteggiatura su balconi, ornamenti o fregi;
- strutture opache delle facciate influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna all'edificio;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Gli interventi sugli immobili devono essere effettuati dal:

- proprietario o titolare di un diritto reale;
- dall'utilizzatore a titolo di locazione o comodato, purché con il consenso del proprietario.

Si possono portare in detrazione:

- le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse;
- le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali, l'IVA, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, tassa per l'occupazione di suolo pubblico.



I pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario, la partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il pagamento.

La detrazione spettante si suddivide in 10 rate annuali di pari importo (entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi).

Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda il seguente link: <a href="https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/bonus-facciate.html">https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/bonus-facciate.html</a>, tenendo in debita considerazione le successive modifiche ed integrazioni.

## **SISMABONUS**

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta IRES pari al 50%, 70% oppure all'80% delle **spese sostenute fino al 31/12/2024** per un massimo di 96.000 euro, per unità immobiliare per gli interventi antisismici (adeguamento, miglioramento sismico, riparazioni locali, ecc.), con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Le opere devono essere effettuate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità come da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 (zone sismiche 1-2-3).

L'agevolazione fiscale può essere usufruita per gli interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti a condizione che possiedano o detengano l'immobile in base ad un titolo idoneo (proprietà o diritto reale, contratto di locazione o comodato) e che le spese sostenute siano rimaste a loro carico.

La detrazione spettante si suddivide in 5 rate annuali di pari importo (entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi).

Gli interventi antisismici effettuati possono avere le seguenti percentuali di riduzione fiscale sui lavori effettuati:

- agevolazione al 50% per tutti i lavori che non comportano un miglioramento di classe sismica;
- agevolazione al 70% per tutti i lavori che comportano un miglioramento di una classe sismica;
- agevolazione al 80% per tutti i lavori che comportano un miglioramento di due classi sismiche nell'edificio.

Anche in questo caso, il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato con bonifici bancari o postali previsti per le altre agevolazioni precedentemente descritte.



Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda il seguente link: <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Sisma+bonus+le+detrazioni+per+gli+interventi+antisismici Guida Sisma Bonus.pdf/ee5ec719-05ae-0584-897e-f60d34060498">Bonus.pdf/ee5ec719-05ae-0584-897e-f60d34060498</a>, tenendo in debita considerazione le successive modifiche ed integrazioni.

# SCONTO SUL CORRISPETTIVO E CREDITO D'IMPOSTA

Si informa che la legge di Bilancio 2022 ha esteso la possibilità di usufruire dello **sconto in fattura** e della **cessione del credito d'imposta (verso soggetti terzi, istituti di credito o intermediari finanziari)**, e per quanto riguarda le Parrocchie ed Enti non commerciali in relazione alle sole spese sostenute per:

- l'ecobonus;
- il bonus facciate;
- il sismabonus.

L'art. 1, c. 1, lett. b) D.L. 157/2021, abrogato dall'art. 1, c. 41 L. 234/2021 che ne ha, tuttavia, mantenuto i contenuti, ha esteso **l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese** ai bonus di cui sopra, qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti.

Per contro, l'attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6.08.2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (art. 14 D.L. 63/2013) effettuati a partire dal 6.10.2020, rimane necessaria anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione, in quanto già contenuta nell'asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

Le nuove disposizioni in materia non si applicano:

- alle opere già classificate come attività di **edilizia libera** ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6.06.2001, n. 380, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.03.2018, o della normativa regionale;
- agli interventi di importo complessivo **non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

Fanno però eccezione gli interventi rientranti nel "bonus facciate", di cui all'art. 1, c. 219 L. 27.12.2019, n. 160, per i quali i predetti esoneri non si rendono applicabili e che dovranno, pertanto, sempre assolvere i nuovi obblighi di acquisizione del visto di conformità e dell'attestazione di congruità in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.



# **NON SPETTANO ALLE PARROCCHIE**

- il superbonus del 110% (incentivo per efficientamento energetico, miglioramento sismico degli edifici, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici in quanto l'agevolazione riguarda condomini, persone fisiche, IACP e cooperative abitative);
- la detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia (per interventi di recupero del patrimonio edilizio di immobili residenziali in quanto la detrazione riguarda solo le persone fisiche).

Nella speranza che queste indicazioni possano essere di aiuto, ti ricordo che la Segreteria Immobili della Curia Diocesana rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Ti suggerisco inoltre, in caso si presentasse un'opportunità sulla scorta delle indicazioni fornite, di rivolgerti ad un consulente per gli aspetti fiscali più specifici, soprattutto in merito alla verifica di un imponibile fiscale da assoggettare a tassazione nell'anno di sostenimento dei costi, fermo restando le necessarie autorizzazioni canoniche.

È gradita l'occasione per porgerTi cordiali saluti.

Il Direttore

Don Bruno Baduini

Bergamo, 31 gennaio 2022